

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"», come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2021, n. 30.

23G00062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2023.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2023-2025.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1;

Visto il «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, e successive modificazioni, il quale dispone la definizione, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli stanziamenti previsti dai citati articoli 9 e 15 della suddetta legge;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio

2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali a titolo di concorso alla finanza pubblica;

Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 marzo 2023, repertorio atti n. 37;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *m*), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia, tra l'altro, di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2023-2025, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti



finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla citata legge, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e successive modificazioni.

2. I progetti di cui al comma 1 si riferiscono a minoranze linguistiche ammesse a tutela per le quali si sia provveduto alla delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge n. 482 del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e dalla allegata tabella, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1, possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta riconosciuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

Ruolo istituzionale delle regioni

1. In attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche riconosciute e tutelate a norma di legge, si pongono quali soggetti istituzionali di intermediazione e di coordinamento, nell'ambito delle procedure di finanziamento dei progetti presentati dagli enti interessati.

2. Le regioni svolgono le attività di cui al comma 1:

a) nella fase della ricezione delle richieste di finanziamento presentate dagli enti locali;

b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine previsto dalla normativa vigente, a seguito di opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto e alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999;

c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati, *in itinere* ed *ex post*, allo scopo di verificarne l'attuazione e la corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali scostamenti.

3. Le regioni provvedono in via esclusiva alla custodia e alla verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attività da parte dei soggetti beneficiari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può chiedere alle regioni copia della documentazione necessaria alle eventuali verifiche di competenza.

Art. 3.

Caratteristiche dei progetti


1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:

a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza o insufficienza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora l'ente sia soggetto ai limiti assunzionali posti dalla normativa vigente o ad altri vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, tali da impedire le predette assunzioni, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti a vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, possono anche ricorrere alle convenzioni o ai consorzi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, ricorrendone i presupposti con le previste modalità, agli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'individuazione di associazioni e di enti privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 avviene nel rispetto dei regolamenti di contabilità dei singoli enti e delle norme generali di riferimento, con ricorso a modalità di evidenza pubblica, laddove previsto, in relazione al valore del servizio richiesto. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificata prima dell'espletamento del relativo servizio. Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;

b) realizzazione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche mediante modalità di didattica a distanza, in eventuale collaborazione con strutture culturali, formative ed universitarie, volti all'acquisizione della conoscenza e dell'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni degli ambiti territoriali interessati. La realizzazione dei corsi è effettuata nel rispetto dell'ordinamento regionale e locale vigente in materia. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale;

c) utilizzazione di traduttori o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge n. 482 del 1999, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;

d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001. I progetti sono proposti, in via prioritaria,



da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 482 del 1999, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate alla salvaguardia delle lingue ammesse a tutela mediante la loro promozione e diffusione. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui al comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area, i quali:

a) offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune;

b) sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto;

c) costituiscono, possibilmente, l'aggregazione del numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede unica o itinerante, tenuto conto della specifica conformazione del territorio e della dislocazione delle minoranze, nonché delle infrastrutture disponibili.

3. Le richieste di modifica del progetto, anche parziali, avanzate da enti attuatori e opportunamente motivate, sono ammissibili a condizione che la natura e l'impegno finanziario restino invariati e che le stesse siano coerenti con le finalità del progetto originario. Tali richieste sono comunicate alle regioni competenti per le opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto. In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di modifica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per le valutazioni di competenza.

Art. 4.

Aspetti procedurali

1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere presentate a seguito dell'emissione di apposito avviso pubblico destinato ai soggetti individuati dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni, avente cadenza annuale e di cui è data idonea pubblicità.

2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano più progetti o prevedono più interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi alle regioni dai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati dall'organo competente in conformità al relativo ordinamento. Gli stessi progetti dovranno essere contestualmente inviati per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale, l'approvazione compete al titolare dell'Ufficio ed è trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

4. I progetti sono informati a criteri di economicità ed efficacia, corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché da un cronoprogramma che indica la data di inizio e la data di fine delle attività. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla formazione, alla toponomastica e alle attività culturali, ferma restando la durata massima di dodici mesi, possono avere durata commisurata alle necessità di realizzazione dei medesimi. I progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici hanno durata pari a dodici mesi.

5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dalla legge n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I progetti finanziati devono, in ogni caso, essere portati a termine entro la fine del secondo anno successivo alla concessione del finanziamento. Eventuali economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Ripartizione degli stanziamenti

1. Il decreto di riparto degli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.1 progetti di cui all'art. 1 sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e della necessità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione.

3. Nel caso in cui le somme annualmente stanziare in bilancio ai fini di cui al comma 1 risultino insufficienti alla copertura delle richieste pervenute e complessivamente ritenute ammissibili, i finanziamenti possono essere ridotti proporzionalmente all'atto della ripartizione delle risorse tra gli enti interessati.

4. Possono essere introdotti, nell'avviso pubblico annuale di cui all'art. 4, comma 1, ulteriori criteri selettivi che tengano conto della qualità, della sostenibilità e della concretezza dei progetti.

Art. 6.

Casi di esclusione dal finanziamento

1. Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento, di cui dovrà essere data evidenza al momento della presentazione del progetto, non sono ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento, tenuto conto che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte mediante ricorso a risorse pubbliche anche di diversa natura. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui all'art. 1 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali, che sono posti tempestivamente a conoscenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.



2. Sono esclusi dalle successive ripartizioni, fino a regolarizzazione della rispettiva situazione contabile, gli enti beneficiari che, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono risultati totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato ovvero abbiano omissso l'invio, entro sessanta giorni dal termine delle attività previste nel progetto, della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999, e successive modificazioni, e dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 7.

Delimitazioni territoriali

1. Al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i consigli provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto, nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a soddisfare i seguenti criteri:

- a) storicità della lingua, appurandone l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999;
- b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;
- c) effettivo radicamento storico, inteso come continuità nei secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza linguistica tutelata.

2. Ai fini di cui al comma 1, si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei registri dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua della minoranza nel territorio.

3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a una periodica ricognizione dei comuni delimitati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 482 del 1999, presenti sul territorio nazionale. A tale proposito, possono avere effetti sulle delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali, ad esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni dei comuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*
CALDEROLI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1246*

23A02911

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 maggio 2023.

Modifica del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione di cui al decreto n. 18321 del 9 agosto 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che di-

sponde che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra

